



# **- I.M.U. 2013 - NOVITA' 2^ RATA - ABOLIZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALE - RIDUZIONE PER TERRENI AGRICOLI**

Con il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133 “Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia” il Governo ha introdotto nuove disposizioni in materia tributaria.

Le nuove disposizioni in materia di IMU anno 2013, applicate al Comune di Trezzo sull’Adda, determinano l’**ABOLIZIONE** del versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria per:

- 1.** gli immobili di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) , del D.L. n. 54/2013, ovvero:
  - a) ABITAZIONE PRINCIPALE** e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Dpr n. 616/1977;**
- 2.** gli immobili di cui all’art. 4, comma 12 -quinquies, del D.L. n. 16/2012, ovvero la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 3.** gli immobili di cui all’art. 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013, ovvero l’immobile, purché non sia censito in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze



di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

**4.** i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011. Non godono dell'abolizione i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le nuove disposizioni in materia di IMU anno 2013, applicate al Comune di Trezzo sull'Adda, determinano la **RIDUZIONE** del versamento della 2<sup>a</sup> rata dell'imposta nella misura pari al 40% della differenza fra imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune (0,8% ) e quella base (0,76%) per:

**I.** i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13, comma 5, del D.L. n. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Il versamento deve essere effettuato entro il 16.01.2014.

In merito alle tipologie escluse dall'esenzione, il decreto precisa espressamente che l'eliminazione del saldo non riguarda né i terreni agricoli né i fabbricati rurali che non rientrino nelle definizioni di cui sopra: è quindi confermato che si dovrà versare sia sui terreni non posseduti da agricoltori (ad esempio, il privato che possiede un terreno agricolo, a prescindere dal fatto che esso sia coltivato o meno) sia sui fabbricati rurali non strumentali (ad esempio, le abitazioni rurali).

Ad oggi resta confermata la scadenza del versamento previsto per il 16 Dicembre 2013 per tutte le altre tipologie di immobili.

Trezzo sull'Adda, 03.12.2013

Il Funzionario Responsabile  
Dr.ssa Maria G. Fazio

Infoline : SpazioPiù 02 909331 02 90933.248 - 250 - 275

Sito web: [www.comune.trezzosulladda.mi.it](http://www.comune.trezzosulladda.mi.it)

e.mail: [tributi@comune.trezzosulladda.mi.it](mailto:tributi@comune.trezzosulladda.mi.it)